

Regolamento “Bullismo & Cyberbullismo”

(approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24 novembre 2022 con delibera n. 38)

Definizione

Bullismo

“Per bullismo si intende una condotta lesiva che un soggetto più forte, *il bullo* tiene – in maniera sistematica e continuativa – nei confronti di uno o più soggetti più deboli, *le vittime*, che si trovano in una situazione di disagio che deriva da pregiudizio o discriminazione”

Perché si possa parlare di bullismo è importante che ricorrano le seguenti condizioni:

1. Ci sia un soggetto più forte, *il bullo*, che reca danno ad uno o più soggetti più deboli, le vittime, in modo diretto o indiretto.
2. Che i soggetti, bullo e vittima, siano sempre gli stessi (mentre possono variare gli altri protagonisti)
3. Che le azioni di prevaricazione si protraggano nel tempo.
4. Che gli atti di prevaricazione non siano estremamente violenti o infrangano la legge.
5. Che ci sia una platea ad osservare quanto sta avvenendo

Cyberbullismo

Nella Gazzetta del 3 giugno del 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” in vigore dal 18.06.2017.

L’obiettivo della legge n. 71 intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. La diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, Twitter, Facebook e l’uso di telefoni cellulari.

La legge chiarisce il cyber-bullismo in questo modo: **“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”**. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità.

Riferimenti normativi sul bullismo e cyberbullismo:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Linee guida:

- Aggiornano le Linee di orientamento di Aprile 2015 con le novità introdotte dalla L. 71/17
- ottobre 2017 – Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo

Obbligo di intervento contro il bullismo

Responsabilità e Compiti

Il Dirigente scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e ATA
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

Il referente del bullismo e cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;

- cura i rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

Il Consiglio d’Istituto:

- approva ed adotta il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo”;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono gli estremi - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche, educative e formative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

Il docente:

- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli, consapevoli di essere giuridicamente responsabili di quanto questi fanno, se minori;
- nel caso in cui individuino fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ne fanno segnalazione al Preside supportando tale segnalazione con notizie a sostegno di quanto affermano;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Il personale ATA:

- È tenuto alla vigilanza e sorveglianza, nonché a segnalare al docente coordinatore di classe o al referente per il bullismo e cyber bullismo o al Preside eventuali atti osservati in tal senso.

Modalità di intervento della scuola

La scuola è tenuta a verificare i fatti segnalati da figure esterne o di cui viene autonomamente a conoscenza.

Innanzitutto viene informato il Coordinatore che, dopo aver informato il Preside ed il Referente, avvia in sinergia con il c.d.c. azioni di intervento educativo coordinato ed immediato di riflessione su tutta la classe, nella consapevolezza che il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha senso in quanto fenomeno di gruppo e, per questo motivo, va trattato **con** il gruppo.

Se il Coordinatore ravvisa gli estremi per una sanzione, convoca in tempi strettissimi (al fine di dare un chiaro segnale a tutto il gruppo classe che talora non ha piena contezza della gravità delle azioni compiute) un c.d.c tecnico, cui invita anche il D.S. per intervenire con una nota o ammonimento. Per casi di particolare gravità si può anche far richiesta di intervento degli assistenti sociali per avere elementi più approfonditi della situazione della famiglia.

Qualora l'azione o le azioni siano riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo, il DS, che è garante dell'uniformità degli atti sanzionatori, in qualità di rappresentante dell'Istituzione, procederà ad avviare contro i responsabili un procedimento disciplinare al fine di applicare le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.

Classificazione delle azioni da emendare

BULLISMO

Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, quando sia reiterata e continuativa;
- intenzione di nuocere;
- isolamento della vittima.
- danneggiamento e sottrazione di oggetti

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- percosse (art. 581)
- lesione personale (art. 582)
- CALUNNIA (art. 368)
- ingiuria (art. 594)
- diffamazione (art. 595)
- violenza privata (art. 610)
- minaccia (art. 612)
- danneggiamento (art. 635)

Cyberbullismo:

Le tipologie qualificate come Cyberbullismo sono:

- **Flaming**: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on-line.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Modalità di intervento

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo emendativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017.

- A. Il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e condivide con il collaboratore del DS, con i consigli di classe dei ragazzi coinvolti e con il Referente per il bull./cyber e valuta le possibili strategie di intervento.
- Avvisa il Dirigente Scolastico.
 - Informa i genitori dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto)

- Si attiva insieme al D.S. per coinvolgere efficacemente e funzionalmente agli operatori scolastici
- Si attiva per realizzare idonee sinergie con Istituzioni o Soggetti presenti sul territorio deputati alla prevenzione e lotta al bullismo e cyber bullismo.

B. Interventi iniziali: atti volti a interrompere il protrarsi delle azioni intimidatorie.

C. Azioni susseguenti: interventi per suscitare una riflessione condivisa su quanto accaduto e migliorare il clima di classe.

D. Azioni di routine

- formazione dei docenti
- laboratori con gli studenti
- seminari con genitori
- eventuale partecipazione ad iniziative attive sul bullismo.

Tabella riassuntiva di massima degli interventi posti in essere sinergicamente dalla scuola che si riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1. SEGNALAZIONE	Genitori Docenti Alunni Personale ATA e AEC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2. RACCOLTA e VERIFICA DELLE INFORMAZIONI. ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI	- Dirigente - Collaboratore del DS - Referente per il bullismo/cyberbullismo	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni. Dispongono quanto di competenza.
RACCOLTA INFORMAZIONI	- Consiglio di classe - Docenti - Personale ATA e AEC	Raccogliere, verificare, valutare le informazioni. Comunicano ai referenti.
3. INTERVENTI EDUCATIVI	- Dirigente - Collaboratore del DS - Referente per il bullismo/cyberbullismo - Consiglio di classe/interclasse - Docenti - Alunni - Genitori	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe Informare e coinvolgere i genitori Responsabilizzare gli alunni coinvolti Ristabilire regole di comportamento in classe <i>Counselling</i>

	- Psicologi	
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	- Dirigente - Collaboratore del DS - Consiglio di classe/interclasse - Referente per il bullismo/cyberbullismo - Docenti - Il Consiglio d'Istituto	- Ammonizione scritta sul registro di classe - Lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - Lettera di scuse da parte del bullo - Scuse in un incontro con la vittima - Obbligo di risarcimento/riparazione del danno - Compito sul bullismo/cyberbullismo - coinvolgimento degli alunni in attività a favore della comunità scolastica. - Trasferimento a un'altra classe - Sospensione - Esclusione da visite e viaggi di istruzione - Non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato. - Espulsione dalla scuola
5. VALUTAZIONE	Dirigente Collaboratore del DS Consiglio di classe/interclasse Docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari ● valutano se il problema è risolto: ● mantengono attenzione e osservazione costante ● proseguono con gli interventi se la situazione non si è risolta:

Negli atti di bullismo, vengono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono di fatto a rafforzare il comportamento del bullo. Tali condotte saranno pertanto soggette alle sanzioni di cui sopra.